

ALLEGATO 1

CRITERI DI SCOMPUTO DAGLI INDICI EDILIZI DI CUI ALLA LETTERA A) DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 86 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 MARZO 2008, N. 1

(testo coordinato dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011)

I presenti criteri si applicano ai nuovi edifici, alle sostituzioni edilizie, alle demolizioni con ricostruzione e agli interventi su edifici esistenti, con esclusione degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, e sostituiscono le disposizioni transitorie di cui all'articolo 86, comma 3 ter, della l.p. 4/2010. Rimangono ferme le disposizioni specifiche in materia di distanze previste per gli edifici esistenti.

Murature perimetrali : non sono computate le parti eccedenti i 30 cm di spessore convenzionale **ovvero la parte eccedente il muro perimetrale nel caso di edifici esistenti** per motivi di prestazione energetica fino ad un massimo di 20 cm (in caso di utilizzo di materiali analoghi a quelli delle stesse murature o materiali isolanti sintetici o di origine petrolchimica tipo EPS, XPS o similari), elevabili a 25 cm in caso di utilizzo di materiali isolanti naturali e riciclabili esenti da prodotti di sintesi chimica e da fibre potenzialmente dannose o sospette tali secondo lo stato della scienza.

Solai : non è computata la parte eccedente i 30 cm convenzionali fino ad un massimo di 20 cm (all'intradosso o all'estradosso) per la realizzazione di impianti di riscaldamento radianti a bassa temperatura a pavimento e/o a soffitto e/o per la realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata dei locali con recupero di calore. Per il primo e l'ultimo solaio (verso sottotetti non riscaldati), in aggiunta a quanto sopra, non sarà considerata la parte eccedente i 30 cm convenzionali, fino ad un massimo di 20 cm, per motivi di isolamento termico.

Coperture: non è computata fino ad un massimo di 25 cm la parte oltre l'estradosso della struttura secondaria della copertura (arcareccio). Nel caso di tetti verdi non si computa l'intero spessore del terreno vegetale.

Nel caso di interventi in legno realizzati mediante l'utilizzo di materiale certificato secondo schemi riconosciuti di gestione forestale sostenibile C.o.C. – Chain of Custody - FSC o PEFC, lo scomputo è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- **per le pareti perimetrali lo scomputo è riconosciuto, a prescindere dallo spessore delle pareti, in misura pari a 20 cm convenzionali, elevabili a 25 cm convenzionali nel caso di utilizzo esclusivo di materiali isolanti naturali e riciclabili esenti da prodotti di sintesi chimica e da fibre potenzialmente dannose o sospette tali secondo lo stato della scienza. Le pareti perimetrali devono essere realizzate secondo la tecnica tradizionale (ad esempio costruzione a pannello, blockbau o telaio). Lo scomputo si applica all'intero edificio e solo a condizione che sia realizzato in legno almeno i 2/3 dello sviluppo superficiale di facciata del**

medesimo, indipendentemente dal materiale utilizzato per la restante parte di edificio. I serramenti inseriti nelle facciate concorrono vuoto per pieno al raggiungimento della quota anzidetta solo qualora realizzati in legno certificato.

- **per i solai si applica la medesima previsione stabilita nel caso di edifici in muratura;**
- **per le coperture viene riconosciuto uno scomputo fisso di 10 cm convenzionali a prescindere dall'effettivo spessore della struttura secondaria (sezione) della copertura (arcareccio). Tale scomputo si applica qualora vengano realizzati in legno l'intera orditura (struttura) primaria - comprese eventuali capriate - la struttura secondaria, il perlinato e, se realizzato, il tavolato. Inoltre non è computata fino ad un massimo di 30 cm la parte oltre l'estradosso della struttura secondaria della copertura per motivi di isolamento termico.**

Gli scomputi di cui sopra sono riconosciuti per ciascuno dei punti descritti (pareti perimetrali, solai o coperture) ancorché realizzati singolarmente; le opere che riguardano i volumi realizzati in conseguenza all'applicazione degli scomputi relativa ai solai e le coperture devono garantire unitarietà architettonica degli interventi.

Le pareti perimetrali, i solai o le coperture sono riconosciuti come realizzati in legno certificato FSC o PEFC qualora almeno l'80% del legname utilizzato per la loro realizzazione risulti certificato secondo le disposizioni riferite alle catene di custodia (C.o.C – Chain of Custody) PEFC o FSC.

L'impegno ad utilizzare materiale certificato deve essere dichiarato contestualmente alla domanda di concessione o alla presentazione di denuncia di inizio di attività relativa all'intervento e deve essere confermato, a fine lavori, con la produzione all'Amministrazione di specifica attestazione redatta da un tecnico abilitato comprovante il rispetto dei requisiti innanzi citati.

Lo scomputo di cui sopra si applica altresì anche in deroga, ove occorra, alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, salvo che le stesse non siano più favorevoli, ai fini della determinazione:

- dell'altezza massima ed i volumi;
- della superficie coperta;
- del dimensionamento degli spazi di parcheggio;
- del contributo di concessione;
- delle distanze dagli edifici e dai confini, nel caso di interventi previsti da piani attuativi.

Se lo scomputo comporta il superamento dell'altezza massima prevista dal piano regolatore per l'area interessata, ai fini della determinazione delle distanze si considera l'altezza reale dell'edificio al lordo degli scomputi.

Per gli interventi riguardanti edifici esistenti **alla data di adozione del presente provvedimento**, ivi compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione nel rispetto del sedime per la parte strutturale, la deroga riguarda anche le norme in materia di:

- distanze dalle strade;
- distanze dai confini e dagli edifici, salvo il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile (3 metri fra costruzioni).